



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Aprile 2023 DELL'ASSOCIAZIONE "TERRAROSSA ONLUS"

Oggi, 20 aprile 2023 alle ore 06:30, presso l'Istituto Comboniane di via Cesiolo, 46 Verona, in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci. La presidente, constatato che i soci presenti non raggiungono la percentuale minima richiesta per la validità dell'assemblea, rimanda alla seconda convocazione, fissata per le ore 20:00 nel medesimo luogo.

La Presidente

Natalina Colombaroli

Oggi, 20 Aprile alle ore 20:00, presso l'Istituto Comboniane di via Cesiolo, 46 Verona, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione Terrarossa Onlus con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dal preposto Ufficio della Regione Veneto del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), con lettera del 28/03/2023, ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. Precisazione data di scadenza prevista per il rinnovo annuale del tesseramento all'Associazione ed attribuzione al Consiglio Direttivo dell'esclusione dei Soci Inadempienti.

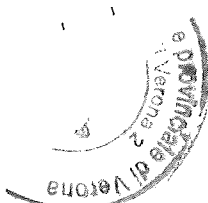
Assume la presidenza dell'assemblea Natalina Colombaroli che chiama a fungere da segretaria Simonetta Maccacaro, che accetta.

La Presidente, constata la presenza in proprio dei soci:

Colombaroli Natalina - Manganotto Roberto - Roversi Patrizia - Migliorini Marco - Zaninelli Laura - Negrini Giancarlo - Maccacaro Simonetta - Cugola Alfredo - Adamoli Donatella - Simeoni Barbara - Cestaro Elisabetta - Negrini Silvia - Gozzo Ida Adalgisa. In totale 13 Soci presenti

e, per delega dei soci: Ursini Antonella (delega Roversi P.) - Castelli Giuseppina (delega Simeoni B.) - Danielon Marco (delega Migliorini M.) - Scandola Marta (delega Zaninelli L.) - Prati Gianfranco (delega Migliorini M.) - Negri Paola (delega Gozzo A.I.) - Marcelli Paolo (delega Gozzo A.I.) - Colombaroli Bianca (delega Roversi P.) - Migliorini Letizia (delega Zaninelli L.) - Colombaroli Giuliana (delega Negrini G.) - Molina Gimenez Esperanza (delega Simeoni B.) - Spada Mercedes (delega Manganotto R.) - Maccacaro Giampaola (delega Negrini G.) - Mattiazzi Tiziana (delega Manganotto R.) - Mischiatto Natalino (delega Colombaroli N.) - Ciapparella Piera (delega Colombaroli N.) - Alestra Stefania (delega Cugola A.) - Kidane' Elisa (delega NEGRINI S.) - Negrini Giannina (delega Maccacaro S.) - Cobianchi Renzo (delega Maccacaro S.) - Bassini Maria Chiara (delega Cugola A.)

In totale 21 Soci presenti per delega.


La Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le variazioni suggerite ai fini dell'iscrizione nel Registro (RUNTS).

Per il secondo punto all'O.d.G., dopo aver constatato che la data indicata per il rinnovo annuale del tesseramento, in occasione della Festa annuale dell'Associazione, non era tenuta in debita considerazione particolarmente da coloro che non avevano partecipato, è stato deciso di considerare quale termine ultimo il 31.12 dell'anno in corso per il tesseramento dell'anno successivo. Viene successivamente precisato che solamente in questo caso l'esclusione può essere decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo anziché dall'Assemblea.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria si chiude alle ore 21:10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale composto da n. 2 pagine.

Verona, 20/04/2023

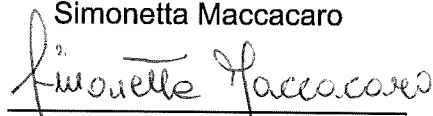
La Presidente

Natalina Colombaroli



La Segretaria

Simonetta Maccacaro





REG.

T.S.

TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario 16/05/2023

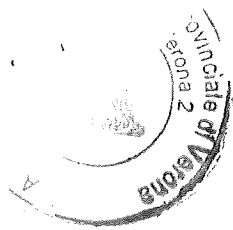
Atti Privati Serie 3 N. 1037

Liquidati e

ESENTE

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Massimo Vezzari
2



STATUTO TERRAROSSA ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* non riconosciuta avente la seguente *denominazione*:

"TERRAROSSA ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Verona e con *durata illimitata*.

L'associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino a che non sarà iscritta al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

ART. 2 (Premessa – Valori di riferimento – Scopo - finalità e attività)

Premessa – Valori di riferimento

L'Associazione "**TERRAROSSA ETS**" nasce dal desiderio di sostenere i progetti umanitari promossi dalle suore missionarie comboniane presenti in Eritrea, le quali hanno come unico scopo quello di realizzare il Piano di Daniele Comboni: salvare l'Africa con l'Africa. Per questo da cent'anni camminano a fianco della popolazione per costruire insieme un futuro dignitoso.

L'Associazione si impegna pertanto a promuovere e sostenere i progetti delle Missionarie comboniane che mirano a gettare le basi, oggi, di un futuro colmo di nuove prospettive, e soprattutto che renda gli Eritrei protagonisti del loro divenire. I progetti hanno come scopo quello di iniziare fin dall'infanzia di far nascere nel cuore dei bambini l'amore al proprio paese, di scegliere di essere protagonisti di una società nuova. Urgente in questo particolare momento della storia cercare di offrire altre alternative a quella di fuggire dalla propria terra. Una situazione questa che sta impoverendo il paese, svuotando ogni sogno di speranza e soprattutto togliendo al paese una prospettiva di futuro.

Le suore Missionarie comboniane da anni svolgono la loro attività sociale educativa e culturale, e oggi sentono l'urgenza di nutrire il futuro di tutti i bambini e bambine dell'Eritrea. Un futuro fatto di pace, di amore alla propria terra, di scuola, di cultura.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi previsti dall'art. 5 decreto leg.vo n. 117/17 alle seguenti lettere:

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto le attività che si propone di svolgere in favore di terzi sono:

- organizzare seminari, mostre, eventi ed iniziative editoriali;
- svolgere attività volte a sostenere i progetti nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e nei confronti di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, avendo come finalità principale quella di sostenere progetti atti a fornire assistenza, formazione, soccorso e protezione alle popolazioni dell'Eritrea in loco e alle immigrate in Italia, non abbienti e in condizione di emarginazione sociale, provenienti dai medesimi territori.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati/e)**

Il *numero* delle/ei *associate/i* è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante che ne faccia le veci in Assemblea.

Chi intende essere *ammessa/o* come associata/o dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate/i. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate/i.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associata/o ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire alla associazione, in qualità di Socie/i sostenitrici e sostenitori dell'associazione, coloro che contribuiscono con una quota maggiore della quota ordinaria.

ART. 4
(Diritti e obblighi delle associate/i)

Le associate e gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al presidente.

Le associate e gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associata/o)

La qualifica di Socie/i si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associata/o che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- che non effettui il rinnovo della tessera sociale per l'anno successivo in occasione della Festa annuale dell'Associazione o al più tardi entro il 31/12 dell'anno in corso.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Solamente nel caso di mancato rinnovo della tessera sociale entro il 31.12 dell'anno in corso per l'anno successivo, l'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio o alla Socia che potrà presentare le proprie controdeduzioni, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni.

L'associata/o può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Il/la Socio/a che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- l'Organo di revisione legale, se obbligatorio per legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro delle socie e dei soci.

Ogni Socio/ia ha diritto di esprimere *un solo voto*.

Il/la Socio/ia può farsi *rappresentare* in Assemblea da altro/a Socio/ia mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio/ia può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa e sul bilancio sociale quando ricorrono i presupposti di legge*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

I/le Soci/e *deliberano* tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei/delle Soci/ie in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati in proprio o per delega. I/le Soci/e deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri del direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito alle consigliere/i è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il/la Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la/il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della/del nuova/o Presidente.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la *Vice Presidente* sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Controversie)

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/e e tra associazione e Soci/e che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/a in caso di

Notare Cambard

controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, s.m.i., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

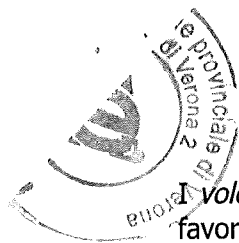
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, s.m.i., l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18



(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e s.m.i., in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

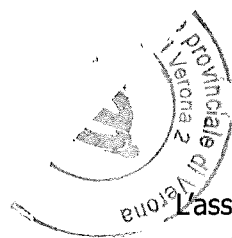
ART. 22 (NORME TRANSITORIE)

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

Notolare Colmese



siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Notare elencherà